

" istruttivo informandone immediatamente il  
 " Presidente e riferendone secondo la rispettiva  
 " competenza al Consiglio o al Comitato.  
 " La norma ha carattere di eccezione e va  
 " applicata solo in casi di comprovata necessità.  
 " L'urgenza va naturalmente valutata e  
 " esclusivamente dal punto di vista dell'Istituto,  
 " 4° - la manifestazione di fronte ai ter-  
 " zi della volontà dell'Istituto, e cioè la facoltà  
 " di firma, spetta al Presidente - che può  
 " firmare da solo tutti gli atti per effetto della  
 " rappresentanza a lui attribuita - come pure  
 " al Direttore generale.  
 " Può nascere dubbio se l'art. 1 del R.D.L. 17 lu-  
 " glio 1931 n. 1218 abbia inteso modificare le di-  
 " sposizioni degli artt. 4 e 7 dello statuto, attri-  
 " buendo al Direttore generale la facoltà di  
 " firmare da solo. Il Consiglio non ritiene  
 " che la soluzione della questione abbia rilievo  
 " sostanziale, essendo assolutamente certo che la  
 " firma - singola del Presidente o del Direttore  
 " generale, oppure, nel caso di quest'ultimo, abbi-  
 " nata a quella di un consigliere - non impe-  
 " qua l'Istituto se non quando l'impegno stesso  
 " sia stato regolarmente assunto dagli orga-